

N. 63/06 e 3887/07 R.G. Appello

N. 111/06 - R. C.C.



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I Penale

Il Collegio composto da:

dott. Michele MASSARI - Presidente  
dott. Luca GHEDINI - Consigliere  
dott. Michele GUERNELLI - Consigliere

in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti ed in particolare l'ordinanza 13.11/23.12.2008 con la quale questa Corte, a seguito di distinte istanze di revisione presentate da DORIGO PAOLO, in atti generalizzato, e dal suo difensore, sollevava (su conforme eccezione del Procuratore Generale) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte Europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU, per interposto contrasto - attraverso l'art. 46 CEDU - con l'art. 117, co. 1°, Cost.;

rilevato che con sentenza n. 113 del 4 aprile 2011 la Corte Costituzionale ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 paragrafo 1 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

ritenuto che detta pronuncia, secondo la motivazione estensibile alle decisioni del Comitato dei Ministri in forza dell'art. 32 par. 4 CEDU (in concreto adottate nel caso DORIGO dal 15 aprile 1999 in avanti con diverse risoluzioni), comporta che nel caso di specie le proposte istanze di revisione siano ammissibili anche in relazione alle decisioni predette che in concreto abbiano accertato la non equità del processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU, con le particolarità evidenziate e con il vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione, poste in luce dalla stessa Corte Costituzionale;

considerato pertanto che il procedimento, a suo tempo sospeso con l'ordinanza di questa Corte, può riprendere il suo corso, e che le istanze di

revisione di cui in premessa devono essere dichiarate ammissibili secondo la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte;

P.Q.M.

visti gli artt. 630 e ss. c.p.p.

DICHIARA

ammissibili le istanze di cui in premessa e per l'effetto manda al Presidente della Corte per l'emissione del decreto di citazione ex art. 636 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 634 c.p.p.

Bologna, 2-05-2012

Il Presidente  
(dott. Michele Massari)

Il Consigliere est.  
(dott. Michele Guernelli)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria  
Oggi 10 MAG 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

